CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI

***PROTEZIONE CIVILE ELBA OCCIDENTALE 2021 – 2025***

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE TRA I COMUNI DI CAMPO NELL’ELBA, MARCIANA E MARCIANA MARINA, MEDIANTE L’ISTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE E PER LA PRESTAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO

## TRA

**Il Comune di Campo nell’Elba** in persona del Sindaco Sig. Davide Montauti nato a il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n. del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

**Il Comune di Marciana** in persona del Sindaco Sig. Simone Barbi nato a \_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n. del , esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

**Il Comune di Marciana Marina** in persona del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n. del \_, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

**PREMESSO CHE**

- con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, s.m.e.i. è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da eventi calamitosi;

- ai sensi della citata legge n. 225/1992, all’attuazione delle attività di Protezione Civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, ha delineato un nuovo assetto delle competenze anche in materia di Protezione civile;

- ai sensi della L.R.T. n.67/2003 il Comune:

a) elabora il quadro dei rischi relativi al territorio comunale garantendone l’integrazione con l’attività di previsione di competenza della Provincia,

b) definisce l’organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale,

c) adotta tutte le iniziative di prevenzione di competenza, tra cui in particolare l'informazione alla popolazione e l'organizzazione di esercitazioni;

d) adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale e raccordandosi con la provincia per ogni necessario supporto;

e) provvede al censimento dei danni conseguenti gli eventi e alla individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza; ove a tale ultimo fine siano approvati interventi ai sensi dell'art. 24 della citata Legge Regionale, il Comune provvede agli adempimenti previsti nel medesimo articolo;

f) provvede all'impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti; - ai sensi dell’art 8, comma 3 della sopra citata L.R.T. il Comune, oltre a quanto previsto per fronteggiare le situazioni di emergenza nel piano comunale di protezione civile ai sensi del comma 2, lettera b) stabilisce l'organizzazione per assicurare lo svolgimento delle altre funzioni di protezione civile di propria competenza;

- ai sensi dell’art 8, comma 4 della sopra citata L.R.T. l'organizzazione di cui al comma 3 può essere realizzata anche in forma associata;

**PRESO ATTO:**

* che in data 07 aprile 2004 è stata costituita l’“Intercomunale di Protezione Civile Elba Occidentale” registrata al repertorio del Comune di Campo nell’Elba con il n. 1385, per la costituzione del servizio di protezione civile associato e l’istituzione dell’ufficio unico;
* che in data 09 maggio 2005, al fine dell’adeguamento alle norme regionali è stata modificata e redatta una nuova convenzione;
* che con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 07/05/2010 è stata approvata la Convenzione con validità quinquennale;
* che con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20/10/2016 è stata approvata una nuova Convenzione, pervenuta alla sua naturale scadenza;
* che in data \_\_\_\_\_\_ la Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati ha espresso la volontà di mantenere il servizio in atto, conferendo la delega relativamente alle funzioni amministrative e dei servizi in materia di Protezione Civile al Comune di Campo nell’Elba;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della Deliberazione Consiglio Regionale, 17 dicembre 2003, n. 225 la gestione associata ai fini dell’incentivazione svolta mediante il Comune di Campo nel Elba è soggetta a stipulazione di convenzione tra i Comuni partecipanti;

**VISTA** la L.R. N° 40 del 16/08/2001 e successive modifiche;

**VISTO** il Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” in particolare per quanto concerne l’attribuzione dei compiti e gli adempimenti in merito alla pianificazione di cui all’art.15;

**VISTA** la Legge n. 30 del 16 marzo 2017 recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione ed enti partecipanti alla gestione associata**

Con la presente convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, i Comuni di Campo nell’Elba, Marciana e Marciana Marina confermano l’ istituzione dell’ufficio comune denominato **“Centro Intercomunale di Protezione Civile Elba Occidentale ”** (d’ora in poi Centro Intercomunale), cui è affidata la gestione, in luogo degli enti partecipanti, delle funzioni amministrative e dei servizi attinenti la protezione civile specificatamente indicati al successivo art. 4.

## Art. 2

**Ente Responsabile e sede del Centro intercomunale**

1. Il Comune di Campo nell’Elba è individuato quale ente responsabile della gestione associata e della organizzazione del Centro intercomunale di cui all’art. 1, il cui Sindaco assume la carica di Presidente, affiancato dagli altri due Sindaci con funzioni di Vice Presidente.
2. Il Centro Intercomunale mantiene la sede operativa in Loc. La Pila, via Giovanni XXIII° - Campo nell’Elba. I Comuni di cui all’art. 1, per l’esercizio della gestione associata conferiscono al Comune di Campo nell’Elba l’organizzazione, gestione e coordinamento del Centro Intercomunale di Protezione Civile.
3. Eventuali variazioni circa la sede di cui al comma 2 non comportano la modifica della presente convenzione ma dovranno essere comunicate a tutti i soggetti firmatari, alla Regione e alla Provincia.

## Art. 3 Finalità

1. I comuni sottoscrittori con la presente gestione associata intendono mantenere lo svolgimento del servizio di protezione civile di propria competenza, riconoscendone il carattere di servizio essenziale ai fini della tutela della incolumità delle persone, dell’integrità dei beni e degli insediamenti. In particolare i comuni intendono migliorare, attraverso la gestione associata, il livello di efficacia ed efficienza dell’organizzazione preposta.
2. L’esigenza di perseguire il miglioramento del servizio nasce in particolare dalla considerazione dei seguenti elementi:
	* insufficienza del livello organizzativo attivabile da ciascuno dei comuni associati per le funzioni e servizi di protezione civile in rapporto alla complessiva organizzazione comunale e ai compiti da svolgere;
	* opportunità di integrare le azioni di prevenzione e soccorso nell’ambito dell’intero territorio intercomunale.
3. Con riferimento agli elementi precisati al comma 2, la gestione associata del servizio di protezione civile consente:

 di realizzare un’organizzazione delle attività di protezione civile adeguata allo svolgimento delle funzioni e dei servizi attribuiti alla competenza dei comuni dalla legislazione nazionale e regionale;

 di definire in un contesto unitario le iniziative ordinarie ed emergenziali funzionali al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell’incolumità delle persone e dei beni, specifiche della attività di protezione civile.

## Art. 4

**Funzioni, attività e servizi svolti dal Centro intercomunale e procedimenti di competenza dell’ente delegato**

Le funzioni conferite al Comune di Campo nell’Elba, quale Ente Responsabile del Centro Intercomunale, consistono nello svolgimento diretto delle seguenti attività:

1. aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile, esistente, redatto in conformità della precedente pianificazione dei singoli comuni;
2. formazione ed esercitazione del personale addetto alla protezione civile;
3. organizzazione del servizio di reperibilità unificato;
4. raccordo e aggiornamento dei dati territoriali;
5. aggiornamento banca dati intercomunale;
6. monitoraggio e raccolta dati dell’evoluzione territoriale per l’inserimento nella pianificazione dei nuovi rischi territoriali;
7. gestione flussi informativi fra Regione e Provincia;
8. coordinamento delle programmazioni comunali di protezione civile;
9. coordinamento dei rapporti con le altre istituzioni di protezione civile;
10. allertamenti di area anche su indicazione dei comuni;
11. supporto agli allertamenti locali su indicazione dei comuni;
12. predisposizione e divulgazione dei programmi di guida alle emergenze;
13. divulgazione dei dati e dei contenuti pubblici dei piani di protezione civile;
14. gestione dell’informatizzazione del centro operativo intercomunale;
15. supporto ai singoli COC ed al COI di riferimento, nella gestione ordinaria e/o di emergenza;
16. gestione dei collegamenti tra il centro intercomunale e i singoli COC;
17. supporto alla gestione dell’informazione alle popolazioni;
18. supporto alla gestione dell’informazione alle scuole dell’obbligo;
19. adeguamento ed attualizzazione del sito web del centro intercomunale;
20. coordinamento e supporto ai tecnici incaricati del censimento dei danni;
21. gestione amministrativa e tecnica delle pratiche e/o progetti per la gestione associata;
22. supporto alla gestione amministrativa per l’inoltro delle richieste danni;
23. supporto nella gestione dei rapporti locali con il volontariato iscritto all’albo regionale di protezione civile;
24. attività di verifica del coordinamento in materia di volontariato;
25. organizzazione e gestione delle esercitazioni sul piano intercomunale di emergenza;
26. coordinamento del personale a disposizione del centro *intercomunale;*
27. attività di programmazione e supporto ai singoli comuni nella gestione dell’emergenza, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei Comuni associati;
28. gestione degli uffici, strutture e strumentazione del Centro Intercomunale mantenendo la sede operativa in Loc. La Pila, via Giovanni XXIII° - Campo nell’Elba.

## Art. 5

**Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni**

Restano nella competenza dei singoli Comuni firmatari della presente convenzione le attività di cui all’art. 8 della Legge Regionale n° 67/2003 non gestite in forma associata.

Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n° 66/1981 e dell’art. 15 della Legge n°225/1992 il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Rimane inoltre di competenza dei Comuni la preventiva approvazione del piano intercomunale di protezione civile, l’aggiornamento dello stesso, previa verifica con le pianificazioni comunali già esistenti.

È di competenza dei singoli comuni:

1) la costituzione e la gestione del COC;

2) la trasmissione dati al comune capofila e materiale cartografico necessario alla redazione degli aggiornamenti del piano intercomunale di protezione civile;

3) gli atti amministrativi della gestione delle emergenze di competenza specifica dei sindaci ;

4) la liquidazione dei danni ai privati;

Ogni altra competenza attribuita specificatamente dalla normativa vigente.

**CAPO II**

**DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE**

**Art. 6**

**Organizzazione**

Annualmente, la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, di cui al successivo art. 8, programma e approva le direttive per la gestione economica e finanziaria del centro intercomunale, in base alle risorse umane, strumentali e finanziarie per il funzionamento del servizio stesso.

**CAPO III**

**RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

**Art. 7**

**Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione avrà durata fino al 31/12/2025 e potrà essere rinnovata adottando il sistema di rotazione dell’Ente Capofila fra i comuni partecipanti .

Al termine del primo anno la Conferenza dei Sindaci, di cui all'art.8, valuterà l’efficienza e l'economicità della funzione associata per verificare le eventuali variazioni da apportare alla gestione.

**Art. 8**

**Strumenti di consultazione tra i contraenti**

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sulla gestione della delega.

La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o dai loro delegati.

Il Presidente individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla Conferenza:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;

- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa, da sottoporre all’approvazione delle Giunte Comunali;

- proporre nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);

- approvare il Piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;

- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;

La Conferenza dei sindaci è validamente costituita con l'intervento di due Comuni aderenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.

Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, soggetti competenti in materie relative agli oggetti della discussione e/o all’ordine del giorno.

Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i R.C di ciascun Comune aderente e gli esperti chiamati per la collaborazione della gestione.

**Art. 9**

**Utilizzo contributi**

Eventuali contributi ricevuti dal Comune di Campo nell’Elba per la presente funzione associata sulla base della L.R. 40/2001 saranno utilizzati per la gestione della funzione e comunque per il complesso delle funzioni associate.

**Art. 10**

**Dotazione di personale**

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a compiere servizio in base alla normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal Piano Intercomunale.

La struttura tecnica è cosi composta:

* + un Responsabile con funzione di P.O
	+ un R.C per ciascun Comune aderente
	+ un esperto, anche esterno, in materia di protezione civile, con particolare riferimento a telecomunicazioni e quant’altro si renda necessario.

Il Comune Capofila nello svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione potrà avvalersi anche delle associazioni di volontariato operanti sul territorio e stipulare con esse apposite convenzioni.

**Art. 11**

**Beni e strutture**

1. Per l’esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione i Comuni mettono a disposizione del Centro intercomunale:

- edificio posto nel Comune di Campo nell’Elba Loc. La Pila via Giovanni XXIII° - Ufficio Unico, centro situazioni, Sala Operativa COI, con oneri della manutenzione a carico di tutti i Comuni aderenti;

- n. 2 pik up con moduli antincendio targati \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- magazzini/aree adibite a rimessaggio e stoccaggio di materiale per le emergenze:

a) Porzione del magazzino in Loc. Vallone di Campo nell’Elba

b) Porzione del magazzino posto in Loc. Marmi – Marciana

c) Porzione di fabbricato della Palazzina Asl di Pomonte

d) Porzione di immobile consistente in n. 2 stanze con uso bagno in Comune, posti nel Comune di Marciana, frazione di Procchio, in via Vallegrande 1

2. La suddetta messa a disposizione delle superfici e dei magazzini al Centro intercomunale è a titolo temporaneo e gratuito, gli oneri di manutenzione saranno assolti da ciascun comune proprietario.

3. Nel caso di modifica della composizione della forma associata, i beni di proprietà dell’ente uscente rientrano in sua disponibilità fatto salvo diverso accordo tra le parti in sede di Conferenza dei Sindaci. In caso di cessazione della presente gestione associata, i beni rientrano in disponibilità degli Enti proprietari.

Gli investimenti e acquisti dei beni in nome e per conto degli enti convenzionati verranno comunque effettuati dal comune capofila nel rispetto degli artt. 36 e ss. del D.Lgs n. 50/2016.

**Art. 12**

**Inadempimento degli obblighi convenzionali**

Qualora uno o più Comuni partecipanti alla presente convenzione non procedano al trasferimento delle quote a proprio carico, il Comune di Campo nell’Elba, previa diffida ad adempiere, potrà sospendere l’esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, per quanto attiene al Comune inadempiente.

**Art. 13**

**Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale**

I firmatari della presente convenzione potranno recedere dalla presente convenzione, anche prima della scadenza con un preavviso di almeno sei mesi, indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione.

L’Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente all’anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

Il recesso della metà dei Comuni associati dalla presente convenzione non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

**Art. 14**

**Controversie relative alla convenzione**

 Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell’interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di redimere in via extragiudiziale tali controversie.

**Art. 15**

**Contenzioso relativo la gestione delle funzioni associate**

Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso competerà al Comune di Campo nell’Elba.

Gli Enti firmatari della presente convenzione condivideranno eventuali spese che dovessero essere sostenute per oneri di un’eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna.

**CAPO IV**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 16**

**Disposizioni di rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice Civile. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni componenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

**Art. 17**

**Esenzioni per bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16; ed al D.P.R. 26 aprile1986, n. 131.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n.15 pagine, che viene

firmato dalle parti.

Arch. Davide Montauti Sindaco di Campo nell’Elba: ………………………………………….

Dr. Simone Barbi Sindaco di Marciana: ………………………………..

Dr.sa Gabriella Allori Sindaco di Marciana Marina:………………..

# NORME ESPLICATIVE DI ATTUAZIONE:

**allegate alla convenzione per la gestione associata del servizio**

***“INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ELBA OCCIDENTALE”***

In esito della convenzione approvata dai Consigli Comunali di Marciana, Marciana Marina e Campo nell’Elba con la quale viene istituita la gestione associata per l’attività di Protezione Civile a livello intercomunale che comprende l’intera parte occidentale dell’Isola d’Elba, vengono redatte le presenti norme esplicative che formano parte integrante della convenzione.

## ART. 1

**Oggetto**

Il presente ordinamento ha per oggetto la regolamentazione ed il funzionamento del servizio intercomunale di protezione civile tra i comuni di Campo nell’Elba, Marciana Marina, Marciana, denominato **“Servizio Intercomunale di Protezione Civile ELBA OCCIDENTALE”**.

Il Servizio intercomunale di Protezione Civile Elba Occidentale opera con le caratteristiche di cui alle presenti modalità organizzative e secondo quanto stabilito dalla convenzione sopraindicata.

Il Comune di Campo nell’Elba svolge la funzione di **“comune capofila”** del servizio intercomunale per il prossimo quinquennio.

L’attività di volontariato in convenzione, potrà essere attivato dai Sindaci o chi per essi delegati o incaricati.

## ART. 2

**Scopi**

Per l’esercizio di attività finalizzato al soddisfacimento delle attività istituzionali degli Enti in materia di Protezione Civile, che possono essere adeguatamente esercitate dagli stessi, l’Intercomunale oltre che dei dipendenti di ciascun Ente si avvale anche dei volontari in convenzione, i quali prestano la propria opera in base alle normative vigenti.

Gli scopi che si intendono perseguire con il volontariato sono:

* implementazione delle risorse umane per una migliore azione di prevenzione, previsione e soccorso a livello sovra comunale.
* diffusione della dimensione culturale del volontariato e dei suoi valori come espressione di solidarietà concreta.

## ART. 3

**Conferenza dei Sindaci**

E’ istituita la Conferenza dei Sindaci per le attività di coordinamento al fine di assicurare una programmazione delle attività della struttura intercomunale rispettosa delle esigenze dei comuni convenzionati.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei comuni convenzionati che, nel caso di loro assenza, nominano nella prima seduta utile dopo l’insediamento, un Rappresentante dell’Amministrazione che verrà menzionato dal Sindaco con proprio atto di delega.

Il rappresentante dell’Amministrazione, anche se diverso dal Sindaco, assume tutti i poteri dello stesso.

Hanno diritto al voto solo i Sindaci o, in assenza, i loro delegati.

Nella prima riunione la Conferenza dei Sindaci dovrà:

* 1. prendere atto della nomina di diritto del Sindaco del Comune Capofila alla carica di Presidente dell’Intercomunale;
	2. ratificare le cariche di Vicepresidente degli altri Sindaci;
	3. nominare il Responsabile dell’Intercomunale con funzioni di coordinamento, di supporto al C.O.I ed il Comitato di gestione tecnica;
	4. nominare i RC (referente Comunale), uno per ciascun Comune, i quali dovranno supportare il Responsabile nella gestione tecnico-amministativo;
	5. indicare le attività amministrativo/logistiche da svolgere, fornendo in merito un preciso mandato ad operare al Responsabile;
	6. definire un fondo destinato al fabbisogno per la funzionalità del centro intercomunale stabilito in € 6.000,00 per ogni Comune. Tale importo di compartecipazione può essere variato qualora la Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 8 della convenzione ne ravvisi la necessità.

 Nelle sedute successive:

* + decidere sulle variazioni da apportare, in corso d’anno, ai prospetti approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati;
	+ entro la data del 30 settembre di ogni anno dovranno essere approvati gli elaborati relativi alla predisposizione delle previsioni di Bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione presentati dal Responsabile.

I Sindaci si riuniscono ogni qual volta sia ritenuto necessario per discutere argomenti di rilevante importanza e per la verifica della funzionalità del “Centro Intercomunale” con l’obbligo di convocazione di almeno due volte l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, del consuntivo e per l’approvazione delle modifiche apportate al Piano Intercomunale.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti dei comuni convenzionati, arrotondando per eccesso.

L’avviso di convocazione sottoscritto dal Presidente ovvero da un Vice Presidente, deve pervenire almeno 48 ore prima, salvo i casi d’urgenza, presso i vari comuni a mezzo di comunicazione scritta trasmessa via mail o via pec e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, e l’ordine del giorno.

## ART. 4

**Il Comitato Tecnico di Gestione - Attività di Programmazione**

Il Comitato Tecnico di Gestione è composto dal Responsabile del Comune Capofila dell’Intercomunale e dagli altri Responsabili Comunali (RC) nominati dal rispettivo Sindaco del Comune di appartenenza, nonché dall’esperto/consulente incaricato dal Comune Capofila per conto di tutti gli altri enti associati, con costi a carico del Bilancio dell’intercomunale.

Si riunisce periodicamente per la programmazione degli interventi di previsione, prevenzione, informazione anche scolastica e per elaborare il programma delle attività di volontariato.

Il comitato fa pervenire al servizio finanziario del Comune “Capofila” l’elenco delle spese da sostenere nell’esercizio finanziario di competenza, per gli interventi di previsione/prevenzione e per l’acquisto di eventuali attrezzature, prima dell’approvazione del bilancio di previsione e quindi entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario precedente.

Ai soggetti individuati RC sarà erogata l’indennità di Responsabile del procedimento che graverà sul Bilancio di ogni Comune di appartenenza. La struttura dovrà garantire, altresì, la propria disponibilità per un pronto intervento in caso di emergenza. Resta inteso che il Responsabile del Comune Capofila dovrà garantire la propria reperibilità e dovrà farsi carico dell’organizzazione del servizio.

## Art. 5

**Modalità di svolgimento del Servizio**

Per l’attuazione degli interventi di previsione/prevenzione programmati, il volontariato in convenzione dovrà segnalare i propri referenti indicando il ruolo specifico per i quali sono abilitati, e relazionarsi per l’attivazione degli interventi stessi con il Comitato tecnico di gestione.

L’attivazione degli interventi di emergenza/soccorso è disciplinata, nel rispetto delle normative vigenti, da quanto indicato nella specifica convenzione da stipulare con le Associazioni di volontariato e nel piano intercomunale. Per la realizzazione degli interventi in emergenza potrà essere fatto ricorso a tutto il personale dipendente degli Enti aderenti oltre che a Ditte esterne, convenzionate con l’Intercomunale o espressamente incaricate dalla stessa. In caso di particolari emergenze è ammesso il ricorso a procedure straordinarie che dovranno essere oggetto di ratifica da parte dei singoli enti coinvolti nei suddetti eventi.

## ART. 6

**Mezzi Finanziari**

I comuni aderenti al presente accordo stanziano nei propri bilanci una somma a titolo di contributo per il funzionamento dell’ufficio; il contributo viene determinato, secondo quanto stabilito nella convenzione, suddiviso per abitante e superficie del territorio sulla base di € 250,00 per ogni kmq di superficie di territorio e di € 1,00 per ogni abitante residente risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, per l’anno in corso viene determinato:

1. Comune di Campo nell’Elba: superficie kmq 55,66 - abitanti al 31 dicembre 2020 n. 4.774 importo da imputare € 18.689,00 oltre € 6.000,00 di cui al precedente punto 3/lett.e.
2. Comune di Marciana: superficie kmq 45,50 - abitanti al 31 dicembre 2020 n. 2.083 importo da imputare € 13.458,00, oltre € 6.000,00 di cui al precedente punto 3/lett.e.
3. Comune di Marciana Marina: superficie kmq 5,75 - abitanti al 31 dicembre 2020 n. 1.942 importo da imputare € 3.380,00 oltre € 6.000,00 di cui al precedente punto 3/lett.e.

Tali importi dovranno essere conguagliati entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente, con quelli già stabiliti dalla precedente convenzione.

Le spese necessarie al corretto funzionamento dovranno essere preventivamente approvate dalla Conferenza dei Sindaci e successivamente rendicontate.

Nel caso si verificasse la necessità di dover effettuare spese al di fuori di quelle preventivate per il normale funzionamento o per acquisti di entità superiore alle risorse, la spesa verrà ripartita in percentuale e calcolata con gli stessi criteri indicati ai punti precedenti.

Il contributo verrà versato al comune capofila, nella misura del 80% entro il 30 aprile di ciascun anno, il restante 20% entro il 31 gennaio dell’anno successivo a fronte di rendicontazione delle spese sostenute al 31 dicembre dello stesso anno finanziario.

Nel caso in cui l’entità del contributo come sopra determinato risulti superiore alle spese effettivamente sostenute, il contributo verrà rideterminato fino alla concorrenza con l’importo delle spese stesse mantenendo le stesse modalità di ripartizione.

Eventuali contributi che verranno devoluti da altri Enti confluiranno nel bilancio del comune di Campo nell’Elba che assicurerà il vincolo di destinazione per l’attività dell’intercomunale stessa.

**ART. 7**

**Mezzi Operativi**

I mezzi operativi saranno messi a disposizione dai Comuni e coincidono con gli attuali mezzi a disposizione dell’Intercomunale Elba Occidentale di protezione civile, così come da allegato elenco e restano di proprietà dei Comuni ed utilizzati dal personale appartenente ai comuni convenzionati.

I mezzi che verranno acquisiti successivamente all’approvazione delle presenti norme saranno inventariati nel patrimonio dei comuni aderenti alla convenzione stessa ciascuno per la propria quota (commisurata all’entità del contributo versato) e i tre R.C. del servizio provvederanno a redigere ed aggiornare un elenco dei suddetti mezzi.

Nel caso di scioglimento della convenzione per il servizio Intercomunale di Protezione Civile o di recesso da parte di uno dei comuni aderenti alla convenzione medesima, i beni suddetti potranno essere acquisiti da parte di ciascuno dei comuni aderenti previo indennizzo da versare agli altri comuni; l’indennizzo sarà commisurato al valore del bene, adeguatamente ridimensionato in ragione del normale deperimento dello stesso (sarà preso come riferimento il valore di mercato del bene stesso alla data dello scioglimento della convenzione o di recesso) e terrà conto della quota di contributo versato.

Sono inventariati, ma non ai fini dell’indennizzo, in caso di scioglimento o recesso, i beni il cui valore di acquisto sia stato inferiore a euro 500 (cinquecento).

La sede dell’ufficio intercomunale di protezione civile è al momento individuata presso il comune di Campo nell’Elba in Loc. La Pila; la sede può essere variata su decisione della Conferenza dei Sindaci.

## ART. 8

**Organizzazione della Struttura**

Come forma di consultazione sono previste:

* 1. la Conferenza dei Sindaci (di cui all’art.3) con potere deliberativo
	2. il Comitato Tecnico di Gestione (di cui all’art. 4) con potere esecutivo in base agli obiettivi dettati dalla Conferenza dei Sindaci.

La struttura sia per la previsione che per la prevenzione e la gestione dell’emergenze può contare su tutti i dipendenti dei tre comuni afferenti e sui volontari delle Associazioni convenzionate, purché iscritti nel registro, maggiorenni e muniti di formazione necessaria per gli interventi richiesti e adeguatamente protetti da specifici DPI.

In emergenza e per attività concordate, i Sindaci, per tramite dei R.C., del Responsabile e dei consulenti nominati dispongono dell’associazione di volontariato e di ditte esterne convenzionate o non, nel territorio di loro competenza secondo le norme vigenti (di cui all’art. 5).

In emergenza e per attività concordate al di fuori dei territori di stretta competenza (es. esercitazioni provinciali, regionali, etc., concorso in eventi calamitosi su scenari ‘remoti’, etc. ), salvo diverso mandato concordato dal Comitato Tecnico di Gestione (di cui all’art. 4), sarà competenza del Sindaco del comune capofila adottare gli opportuni provvedimenti.

## ART. 9

## Logo

L’intercomunale mantiene il simbolo già approvato con le precedenti convenzioni: “*l’interno bianco di un’ellisse, grigio con raffigurazione stilizzata di colore blu/verde, del massiccio del Monte Capanne ed alla sua destra la catena montuosa del monte Calanche; alla base la scritta in azzurro “INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ELBA OCCIDENTALE” che rappresenta il mar Tirreno. “Nella parte inferiore dell’ellisse vi sono i tre stemmi dei Comuni di Marciana, Campo nell’Elba e Marciana Marina, nella parte alta, verso destra, viene raffigurato il simbolo dell’Isola d’Elba che comprende, su sfondo bianco, una banda rossa trasversale dall’alto a sinistra verso il basso a destra ove sono raffigurate le tre api in oro*. “

## ART. 10

## Controversie

Eventuali controversie in merito all’interpretazione ed all’esecuzione della presente intesa non definite in via amministrativa e bonaria, saranno fissate da un collegio arbitrale costituito da tre membri tecnici nominati dalla Conferenza dei Sindaci.

Le presenti norme esplicative di attuazione formano parte integrante della Convenzione e vengono approvate e sottoscritte in luogo della stessa dai tre Sindaci.

Letto e sottoscritto in modalità elettronica dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 5 pagine, che viene firmato dalle parti

Arch. Davide Montauti Sindaco di Campo nell’Elba: ………………………………………….

Dr. Simone Barbi Sindaco di Marciana: ………………………………..

Dr.sa Gabriella Allori Sindaco di Marciana Marina:………………..